



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Settembre 2012

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | A |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 84149/2012 DELIBERAZIONE N. 335

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE. VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.15 DELLA L.R. 47/78, PER LA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO RELATIVO ALLA ZONA D2-C LOCALITA' CAPANNI E CONTESTUALE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN CONFORMITA' ALL'ART.66 DELLE NTA DEL PTCP, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.39 DEL 29.05.2012. FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI ART. 15, C. 5, DELLA L. R. 47/1978. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “*Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.15 della L.R. 47/78, per la ricognizione dello stato di fatto e di diritto relativo alla zona D2-C località Capanni e contestuale adeguamento normativo in conformità all'art.66 delle NTA del PTCP*” adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 maggio 2012 e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 20.06.2012, assunta al prot. Prov.le n. 64794 del 22.06.2012.

Premesso che il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di Piano Regolatore approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 8928/50 del 10/02/04;

Premesso inoltre che:

- nella cartografia di PRG sono presenti le zone D2-C definite quali “*Zone produttive di espansione in atto*”, che identificano le aree che al momento della redazione della variante generale erano in fase di attuazione o per le quali era stato già approvato un piano urbanistico attuativo;
- fra le zone produttive di espansione in atto vi è in particolare l’area compresa fra la via Rubicone Destra, la Strada Provinciale 10 - via Cagnona, la Strada Statale 16 - via Romea, e via Portazza, in località Capanni (detta anche “*Zona IPER*”), il cui Piano urbanistico attuativo è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 06.02.1990;
- gli interventi previsti dal PUA della zona destinata a terziario-commerciale in oggetto si sono attuati per stralci a seguito delle relative convenzioni urbanistiche stipulate con i diversi soggetti attuatori, nell’arco temporale intercorso fra il 1991 al 2009;

Dato atto che:

- a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 “*Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114*” e la successiva emanazione dei “*Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa*” in applicazione della medesima legge, si è svolta la “*Conferenza provinciale dei Servizi per la Valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovra comunale*”;
- dalle risultanze della *Conferenza Provinciale dei Servizi* conclusasi il 21 marzo 2000 viene definito l’ambito in oggetto come **Polo commerciale esistente** confermandone il suo completamento, già previsto, per una superficie complessiva di 28.700 mq;
- rientravano nella sfera del “completamento” tutti gli interventi che all’epoca della Conferenza dei Servizi sul Commercio erano in fase di attuazione o ancora in previsione.
- nello specifico, l’area compresa fra la via Rubicone Destra e la strada Provinciale 10 via Cagnona in località Capanni classificata nel PRG D2-C, ha assunto i caratteri di rango sovracomunale. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), recependo le risultanze *Conferenza Provinciale dei Servizi marzo 2000*, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006, ha definito l’ambito in parola come **Polo Funzionale esistente stazionario** ai sensi dell'art. A15 della LR 20/2000.
- la pianificazione comunale non ha mai recepito in modo esplicito la norma sovraordinata sopravvenuta con l’approvazione del PTCP nel 2006.

Preso atto che:

- Risultano attuati tutti gli interventi previsti dal Piano attuativo del 1990, in quanto:
 - è stata esaurita la capacità edificatoria, ad eccezione di minime superfici residuali,
 - sono stati assolti gli obblighi convenzionali con il trasferimento delle opere pubbliche al

- patrimonio Comunale;
 - non sono rimasti lotti inedificati;
 - l'area di cui trattasi ha assunto una forma, nelle relazioni interne e con il contesto, che si può definire consolidata;
- il Piano Regolatore Generale vigente, così come deriva dalla variante generale approvata nel 2004, non presenta una definizione delle aree congrua allo stato attuale, poiché all'epoca le previsioni erano in fase di attuazione mentre ad oggi sono completamente realizzate.

Evidenziato pertanto che:

- in conseguenza di quanto sopra esposto, il Comune di Savignano sul R. ha ritenuto necessario procedere ad una ricognizione dello stato di fatto ed al conseguente aggiornamento dello strumento urbanistico, al fine di recepire in maniera congrua la situazione di fatto e di diritto che si è configurata a seguito dell'attuazione del piano urbanistico attuativo approvato nel 1990;
- nel contempo il Comune ha individuato la necessità di recepire all'interno del proprio strumento di pianificazione per tale tipologia di aree, la norma sovraordinata sopravvenuta con l'approvazione del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, in sede di variante nel 2006;
- per la singolarità e la complessità del tessuto che si è consolidato, sia a livello di relazioni interne sia con il contesto ambientale circostante, nella presente variante l'Amministrazione ha ravvisato la necessità di definire una normativa per operare le eventuali trasformazioni del tessuto stesso.

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Urbanistica di Variante
- Stralcio cartografico del PRG vigente (scala 1:5000)
- Stralcio cartografico del prg – proposta di modifica (scala 1:5000)
- Tavola Sinottica
- Art. 47 BIS – Zona D2 – P.F. – Polo Funzionale Località Capanni
- Verifica di Assoggettabilità

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa, formulata dall'Ente scrivente in data 16 luglio 2012 con nota identificata al prot. prov. n. 72262 del 16/07/2012;

Atteso che il Comune di Savignano sul R., con nota acquisita agli atti provinciali con prot. 64794 del 22/06/2012, ha convocato per il giorno 23 luglio 2012, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4 della Legge 241/90, relativamente alla Variante in oggetto, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti nonché finalizzata all'ottenimento del consenso da parte degli Enti convocati, i quali erano tutti presenti come di seguito elencati:

- **Provincia di Forlì-Cesena-Servizio Pianificazione territoriale**
- **AUSL**
- **ARPA**

Precisato che alla Conferenza dei Servizi il Servizio Pianificazione territoriale provinciale ha partecipato ai fini istruttori e senza esprimere in modo vincolante il proprio parere in quanto l'organo competente ad assumere le decisioni in materia è la Giunta provinciale con propria deliberazione e pertanto non può delegare tale funzione.

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 30/07/2012 ed acquisite al prot. prov. n. 76465 del 30/07/2012, come di seguito elencate:

- Copia del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23 luglio 2012 relativa (già acquisito al prot. prov. n. 74697 del 24/07/2012);
- Attestazione in ordine al vincolo di trasferimento degli abitati di cui alla L. 9 luglio 1908, n. 445;
- Attestazione in ordine al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visti i contenuti della Variante:

La variante urbanistica in oggetto, adottata ai sensi dell'art.15 LR 47/78, è finalizzata a:

- Recepire in maniera esplicita la situazione di fatto e di diritto che si è determinata a seguito dell'attuazione del Piano urbanistico approvato nel 1990, nell'area compresa fra la via Rubicone Destra e la strada Provinciale 10 via Cagnona in località Capanni classificata nel PRG D2-C; questo passaggio comporta una modifica cartografica che interessa sia il perimetro del comparto di attuazione presente nel PRG eliminandolo giacché l'area di previsione si è interamente attuata, sia la zonizzazione delle aree, individuando gli spazi per le attrezzature pubbliche e i lotti privati che si sono definiti a seguito della realizzazione e della cessione delle attrezzature pubbliche. Di fatto il Polo Funzionale entra, anche formalmente, a far parte del territorio consolidato.
- Stabilire, a livello normativo, le modalità per gli interventi futuri sul tessuto consolidato nel rispetto di quanto già stabilito dal PTCP per tali aree all'art. 66, al fine di garantire in particolare nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, sia le opportune valutazioni e compensazioni ambientali, sia la corretta gestione delle relazioni fra aree pubbliche e private e dei rapporti interni al tessuto consolidato e con il contesto ambientale.
- La presente variante, così come dichiarato nella *Relazione urbanistica*, non incide sul dimensionamento complessivo delle dotazioni pubbliche derivanti da cessioni di standards e neppure incide sulla capacità residua del 6% del dimensionamento edificatorio complessivo del PRG, definito ai sensi della LR 47/78.

Modifiche cartografiche

Il PRG vigente, redatto nella forma attuale con la variante generale approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 8928 del 2004, presenta la situazione dell'area nel momento in cui si stavano attuando gli interventi relativi al "completamento" autorizzato con la Conferenza Provinciale dei Servizi sul commercio (marzo 2000). In tale configurazione sono visibili le aree pubbliche oggetto di cessione avvenuta con atto del 2002 e le aree private su cui sono sorti i fabbricati, mentre sono state rappresentate indistintamente le aree pubbliche e quelle private relative ai quadranti posti a sud poiché non ancora perfettamente definite in quel momento. Tutta l'area coinvolta è racchiusa da un perimetro che identifica un comparto di attuazione di iniziativa pubblica.

Modifiche alla Tavola 4a-I CARTA DELLE ZONE - nord :

- eliminazione del perimetro del piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con delibera di C.C. n. 21 del 06.02.1990 e la corrispondente sovrapposizione del retino che individua l'area che si è consolidata a seguito dell'attuazione del piano di allora;
- individuazione delle aree pubbliche e delle aree private corrispondenti allo stato di fatto attuale;
- individuazione del Polo Funzionale ai sensi dell'art. 66 delle NTA del PTCP sottoposto al regime del nuovo art. 47 bis delle NTA del PRG;
- identificazione del distributore carburante a nord-ovest esistente;
- identificazione dell'area della cabina primaria esistente.

Modifiche alla TAVOLA SINOTTICA:

- sono inseriti il nuovo retino di identificazione delle "Zone D2 – P.F. Polo funzionale località Capanni"
- nuova simbologia PF che individua il "Polo Funzionale Esistente Stazionario art.66 PTCP"

NORME:

L'art. 47 delle NTA del Piano Regolatore Generale vigente disciplinando le zone D2C - PRODUTTIVE DI ESPANSIONE IN ATTO afferma che "Per queste zone vengono mantenuti i parametri dimensionali urbanistici dei P.P. adottati e/o approvati e relative convenzioni. Alla scadenza dei piani urbanistici vigenti di iniziativa pubblica e delle relative convenzioni i lotti residui manterranno la medesima destinazione urbanistica del comparto di cui fanno parte con i medesimi indici urbanistici. L'attuazione sarà subordinata all'approvazione di un nuovo piano particolareggiato

d'iniziativa pubblica che prevede il completamento delle opere d'urbanizzazione mancanti." L'art. 47 rende quindi esplicita la ricezione del Piano Particolareggiato in quello generale, diventando esso stesso norma di Piano Regolatore Generale. L'Amministrazione comunale con la presente variante al PRG, per le esigenze sopra argomentate, inserisce nella Normativa tecnica di PRG il **nuovo articolo 47bis** nel quale sono integrate le definizioni e le condizioni contenute all'art 66 del PTCP e sono definite le modalità per gli interventi futuri sul tessuto consolidato nel rispetto di quanto già stabilito dal PTCP. Nel caso si presentasse la necessità di intervenire sui fabbricati e sui lotti esistenti, per gli interventi definiti alle lettere a, b, c, d, e, f, i, dell'Allegato alla L.R. 31/2002, che vanno dalla manutenzione, alla ristrutturazione edilizia sino alla demolizione, sarà possibile darne **esecuzione in maniera diretta**, con apposito titolo abilitativo. Per gli interventi più complessi, di ristrutturazione urbanistica, così come definito alla lettera h dell'Allegato alla L.R. 31/2002, sarà assentibile la modifica del tessuto urbano, con intervento preventivo e quindi attraverso la redazione di un **Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata**, comprensivo di tutte le analisi e valutazioni stabilite sotto il profilo ambientale; inoltre, solo in seguito alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e concordando con l'Amministrazione Comunale i limiti dell'area di intervento, ferma restando la corretta gestione delle relazioni fra aree pubbliche e private e dei rapporti interni al tessuto consolidato e con il contesto ambientale, si potrà dare corso agli interventi in parola.

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 maggio 2012 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente (agli atti con prot. Prov. 41393 del 14/04/2011) certificante:
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
 - che le aree interessate dalla variante allo strumento urbanistico non presentano rischio idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - di aver comunicato l'adozione della Variante urbanistica in oggetto (Prot. Prov. n.16958 del 18/02/2011) alle seguenti Autorità Militari:
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona – Ancona;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;
- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'**Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A.** Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (in sede di conferenza dei Servizi di cui al verbale agli atti con prot. prov. n. 74697 del 24/07/2012), avente **esito favorevole**;

CONSIDERATO:

A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14/09/2006, definisce l'ambito che riguarda la presente variante urbanistica in località Capanni nel Comune di Savignano sul Rubicone, come Polo Funzionale esistente stazionario. L'art. 66 delle Norme del PTCP definisce *“poli funzionali, gli ambiti identificabili spazialmente in cui siano insediate una o più attività di rilevanza strategica o servizi ad elevata specializzazione funzionale in grado di esercitare forte attrattività per un numero elevato di persone e merci, tali da comportare forti impatti sul sistema insediativo territoriale, sul sistema della mobilità e sul sistema ambientale e della qualità urbana”*. Al

comma 5 dell'art. 66 delle NTA si legge: *"I poli esistenti stazionari sono caratterizzati in genere da una buona capacità attrattiva e da una limitata potenzialità all'espansione (...) Per questa categoria di poli, dato il loro assetto urbanistico sostanzialmente configurato e stabile, l'ulteriore crescita ammessa si configura prevalentemente come ampliamento, sistemazione o ricucitura delle urbanizzazioni attuate ed eventuale riconversione funzionale dei contenitori anche con processi di riqualificazione urbanistica ed edilizia"*. Rispetto la possibilità di trasformazione dei poli funzionali individuati dal PTCP come esistenti, il comma 8 del medesimo articolo offre la possibilità, nel rispetto delle politiche indicate dal PTCP per categorie di polo, *alla strumentazione urbanistica comunale, previa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure di mitigazione degli impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi*.

– **Constatato che** la variante urbanistica è finalizzata a: 1) recepire in maniera esplicita la situazione di fatto e di diritto che si è determinata a seguito dell'attuazione del piano urbanistico approvato nel 1990, attraverso una modifica cartografica che interessa sia il perimetro del comparto di attuazione presente nel Prg eliminandolo, giacché l'area di previsione si è interamente attuata, sia la zonizzazione delle aree individuando gli spazi per le attrezzature pubbliche, i lotti privati che si sono definiti a seguito della realizzazione, e della cessione delle attrezzature pubbliche, conformando di fatto il polo funzionale quale parte del territorio consolidato.

2) stabilire a livello normativo le modalità per gli interventi futuri sul tessuto consolidato nel rispetto di quanto già stabilito dal Ptcp, in particolare qualora si presentasse la necessità di intervenire sui fabbricati e sui lotti esistenti per gli interventi definiti alle lettere a), b), c), d), e), f), i) dell'allegato alla legge regionale 31 /2002 sarà possibile dare esecuzione in maniera diretta, con apposito titolo abilitativo, mente per gli interventi più complessi, di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera h) del citato Allegato, sarà assentibile la modifica del tessuto urbano con intervento preventivo e quindi attraverso la redazione di un piano urbanistico di iniziativa privata, comprensivo di tutte le analisi e valutazioni sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

– **Verificato che** la modifica al PRG proposta, non rileva oltre i contenuti dell'articolo 15 della legge regionale 47 /78, in quanto trattasi di recepire la normativa di rango sovracomunale dell'area commerciale e di rendere esplicito uno stato di fatto e di diritto che si è configurato e consolidato a seguito della attuazione degli interventi previsti con il Piano urbanistico approvato nel 1990.

Si ritiene di non esprimere sulla variante in oggetto alcuna osservazione, stante il fatto che le modifiche inserite, con finalità generali di ordinato utilizzo e governo del territorio, non contrastano con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale.

B. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i..

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena ed Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena (convocazione Conferenza dei servizi del 23 luglio 2012);
- che il Comune ha trasmesso a tali enti, la *"Verifica di assoggettabilità alla V.A.S."* avente luogo di Rapporto ambientale preliminare;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto (parere congiunto acquisito in sede di Conferenza dei Servizi di cui Verbale

acquisito al prot. prov.le n. 74697 del 24/07/2012);

Esaminato quanto individuato e descritto nell'elaborato *“Verifica di assoggettabilità”* redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alle modifiche al PRG proposte ed in conclusione afferma che *“Considerato che la presente variante opera il recepimento esplicito della normativa sovraordinata, la ricognizione dello stato di fatto e disciplina gli interventi possibili senza aumento di carico insediativo e subordina gli interventi complessi a tutte le valutazioni di carattere ambientale, si ritiene di poter affermare che la presente variante non sia da sottoporre a VAS poiché gli impatti sono nulli e sostanzialmente si ravvisa un miglioramento rispetto alla disciplina ad oggi vigente”*

Considerate del tutto condivisibili le valutazioni contenute nel *Rapporto ambientale preliminare*, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto **possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., **in quanto le modifiche ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;**

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 23 agosto 2012 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 23/08/2012 il Comune di Savignano sul Rubicone ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito (acquisite al prot. n.83571 del 29/08/2012), condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò considerato e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

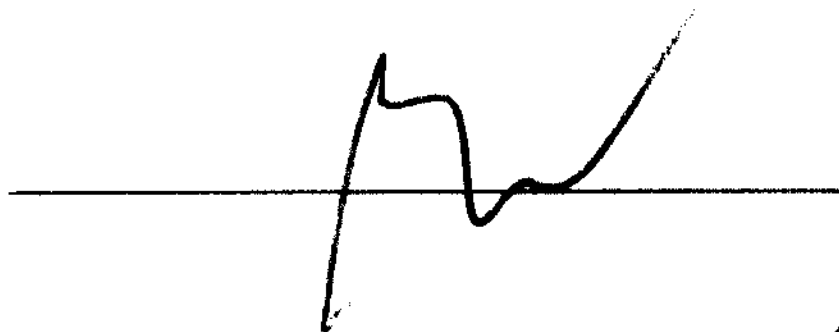
1. **Di non formulare alcuna osservazione**, ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i., sulla variante al P.R.G. del Comune di Savignano sul Rubicone denominata *“Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.15 della L.R. 47/78, per la ricognizione dello stato di fatto e di diritto relativo alla zona D2-C località Capanni e contestuale adeguamento normativo in conformità all'art.66 delle NTA del PTCP”* adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 29.05.2012, **stante il fatto che le modifiche inserite, con finalità generali di ordinato utilizzo e governo del territorio, non contrastano con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale;**

2. **Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;**
3. **Di trasmettere il presente atto al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.**

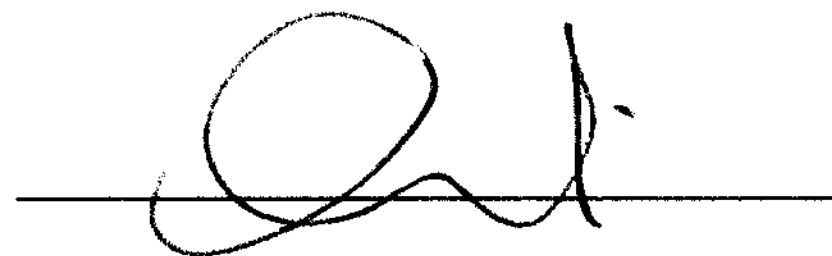
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Longiano.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 6 SET. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

